



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO

Via A. Manzoni, 3 - Marcellina (Roma)

TEL. segreteria: 0774/424464 FAX segreteria: 0774/429868

C.F.: 86000200583 - Distretto 33

E-MAIL: rmic8as009@istruzione.it PEC istituzionale: rmic8as009@pec.istruzione.it

SITO WEB: istitutomarcellina.gov.it



Marcellina,

Oggetto: gestione rischio COVID-19. Utilizzo dispositivi di protezione individuali: mascherine protettive.

In merito ai dispositivi di protezione da utilizzare al fine di limitare le probabilità di contagio legate al rischio COVID-19 lo strumento cardine di prevenzione resta la mascherina, **prevalentemente di tipo chirurgico**, salvo situazioni legate a casi e mansioni particolari.

A tale proposito, l'Istituto Comprensivo "Marcellina" prevede l'utilizzo della mascherina del tipo FFP2 (senza valvola) per:

- ✚ i collaboratori scolastici impegnati in particolari mansioni a rischio (ad es. la pulizia dei servizi igienici), unitamente agli altri Dispositivi di Protezione Individuale - DPI previsti, quali guanti, visiera paraschizzi, scarpe antinfortunistica, ecc);
- ✚ i docenti di sostegno nei casi opportuni e necessari, da valutare caso per caso;
- ✚ gli addetti alle squadre di primo soccorso, unitamente ai guanti ed alle visiere/occhiali protettivi;
- ✚ i lavoratori fragili ove espressamente indicato dal medico competente.
- ✚ il personale scolastico incaricato dalla DS delle operazioni di pulizia/sanificazione dei locali dove abbiano soggiornato casi conclamati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, in aggiunta alla protezione facciale, ai guanti monouso ed al camice monouso impermeabile a maniche lunghe (come da Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 e Rapporto ISS n. 25/2020).

Le mascherine FFP2 riutilizzabili (R) hanno una efficacia pari ad un uso di circa 8-10 ore continuative in ambiente contaminato; possono essere quindi riutilizzate anche in giorni successivi, se correttamente conservate in appositi contenitori personali e se non manifestano evidenti segni di deterioramento.

In riferimento alle modalità di svolgimento della didattica nelle sezioni della Scuola dell'Infanzia dell'I.C. "Marcellina" che prevedono la necessità che i docenti si avvicinino ai bambini, occorre procedere alle seguenti valutazioni.

Nel Documento tecnico del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 19, si afferma che <<gli alunni della scuola dell'infanzia non dovranno indossare la mascherina, come

peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica>>.

Per gli insegnanti, dunque, è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica, mentre la scelta opzionale di indossare anche la visiera, che rappresenta una valida protezione per "occhi, viso e mucose", deve essere valutata dal Dirigente Scolastico.

In particolare, la funzione della visiera è quella di proteggere la persona che la indossa dal *droplet* di dimensioni maggiori che, data un'eventuale distanza ravvicinata con un'altra persona priva di mascherina, possono arrivare a colpirla in viso; è dunque adatta a proteggere chi la indossa quando ci si deve necessariamente avvicinare ai bambini che non indossano la mascherina.

Alla luce di queste disposizioni, non essendo conseguentemente previsti fondi a tale scopo, la Scuola non può fornire periodicamente, in autonomia, mascherine di tipo più performante quali le FFP2.

Come previsto dal CTS, organo istituzionale di riferimento in materia, risulta garantita la sicurezza del personale scolastico, che entra in contatto con gli alunni, attraverso l'utilizzo della visiera in aggiunta alla mascherina chirurgica; la Scuola provvederà quindi a garantire la fornitura di visiere per il personale docente della Scuola dell'Infanzia, oltre delle mascherine di tipo chirurgico.

Nel caso, comunque, di situazioni particolari e personali che, al di là dei casi già previsti, siano tali da motivare valutazioni diverse, è condivisibile ed adottabile quanto previsto, ad esempio, dall'U.S.R. del Veneto in merito alla possibilità che il personale scolastico utilizzi mascherine FFP2 di propria dotazione senza ricorrere alcun obbligo in capo alla scuola di acquistarle con propri fondi.

In tal senso occorre ribadire che, di norma, durante l'attività scolastica, il personale è tenuto ad utilizzare le mascherine chirurgiche monouso fornite dalla Scuola (rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 - Mascherine facciali uso medico marchate CE), tranne nei casi indicati dai documenti del CTS.

L'uso della mascherina FFP2 (o FFP3) ha un impatto maggiore sulla respirazione, perché filtra non solo l'aria espirata, ma anche quella inspirata (la mascherina chirurgica filtra il 20 % dell'aria inspirata, contro il 92 % di quella di tipo FFP2 e il 98 % di quella di tipo FFP3).


Nel caso in cui un dipendente chieda di utilizzare mascherine del tipo FFP2 (o FFP3) di propria dotazione, dovrà ricevere apposita autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico che accerterà la rispondenza alla norma tecnica (UNI EN 149:2009 - Marcatura CE semimaschere filtranti FFP) delle mascherine che il dipendente si impegna ad utilizzare. Il Dirigente Scolastico potrà, inoltre, invitare il lavoratore a confrontarsi preventivamente con il proprio Medico di Medicina Generale in merito al rischio che un uso continuativo di tale mascherina possa produrre effetti collaterali sulla salute del dipendente stesso.

Si conferma che le mascherine sopra menzionate si intendono sempre senza valvola.


Quanto sopra costituisce **modifica ed aggiornamento** alle attuali procedure riportate nel documento di *Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi correlata all'emergenza legata alla diffusione del*

virus SARS-CoV-2 causa della malattia COVID-19, redatto sensi dell'art. 271 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii. e correzioni, e del relativo *Aggiornamento*, adottati dall' I.C. "Marcellina".


LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angela Bianchi



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Docente Irene Danieli



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Arch. Mario Giovagnoli



IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Giovanni Fileri



Dott. Giovanni FILERI
SPECIALISTA MEDICINA LAVORO